



PROVINCIA DI FERRARA
SETTORE 5 APPALTI E GARE
U.O.C. Attività Amministrative e Concessioni

Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Ferrara
N. 113187 del 23 dicembre 2004

Atto n. 1364 del 02/09/2020

OGGETTO: AUTO-117-2020-22525 AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA ALLA DITTA CANELLA SCAVI S.R.L. CON SEDE IN PORTO TOLLE (RO) PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DAL KM 16+455 AL KM 17+562 DELLA S.P. 68 DI CODIGORO ED EMISSIONE DI ORDINANZA. NULLA OSTA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE AL COMUNE DI OSTELLATO (FE) E RILASCIO DI PARERE FAVOREVOLE AL MEDESIMO COMUNE PER IL RILASCIO DI ORDINANZA AI FINI DELLA REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DEL TRAFFICO VEICOLARE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista l'istanza presentata in data 27/08/2020 assunta al prot. gen. n. 22525 della Provincia di Ferrara, con la quale la Ditta Canella Scavi s.r.l.(P.I. 00963840293) con sede in Porto Tolle (RO) via G. Matteotti, 22 chiede il rilascio di autorizzazione e di nulla osta al Comune di Ostellato (FE) per l'occupazione temporanea di suolo provinciale per l'esecuzione dei lavori di sostituzione e potenziamento di impianto di distribuzione gas dal km 16+455 al km 17+562 della la S.P. 68 Di Codigoro, già autorizzati alla committente INFRASTRUTTURE DISTRIBUZIONE GAS S.p.A. con atto n. 556 del 14/04/2020, allegato in copia alla presente e il rilascio di ordinanza e parere al Comune di Ostellato (FE) per la regolamentazione del traffico veicolare;

Visti:

- il D.Lgs. 285/1992 "*Nuovo Codice della Strada*" come da ultimo modificato dalla L. n. 120 del 29/07/2010 ed il D.P.R. 495/1992 "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada*";
- il *Regolamento provinciale per la disciplina delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali e per l'applicazione del C.O.S.A.P.*, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale nn. 119/95333 del 24/11/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

AUTORIZZA

La Ditta Canella Scavi s.r.l. (P.I. 00963840293) con sede in Porto Tolle (RO) via G. Matteotti, 22 alla occupazione temporanea di sede stradale provinciale per la realizzazione dei lavori di sostituzione e potenziamento di impianto di distribuzione gas per **complessivi mq 26,00** con mezzo operativo **dal 10/09/2020 al 07/10/2020 domenica e festivi esclusi e comunque fino al 31/10/2020 in caso di maltempo** e per l'esecuzione dei richiamati lavori di cui all'atto n. 556 del 14/04/2020 rilasciato a INFRASTRUTTURE DISTRIBUZIONE GAS S.p.A. mediante istituzione di senso unico alternato regolamentato da semafori dal km 16+455 al km 17+562 della la S.P. 68 Di Codigoro:

ORDINA

-la modifica alla viabilità del transito veicolare in un senso di marcia/istituzione di senso unico alternato regolato da semaforo lungo la S.P. 68 Di Codigoro **dal 10/09/2020 al 07/10/2020 domenica e festivi esclusi e comunque fino al 31/10/2020 in caso di maltempo** come in premessa specificato;

-che nell'esecuzione dei lavori siano osservate le prescrizioni generali e le prescrizioni tecniche particolari contenute nell'atto n. 556 del 14/04/2020;

-che tutta la segnaletica verticale e orizzontale occorrente sia predisposta, posizionata e rimossa a cura dell'impresa esecutrice dei lavori;

-che l'occupazione della sede stradale con mezzo meccanico così come il posizionamento della segnaletica avvengano nel rispetto del Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo di cui al D.M. del 10 luglio 2002. **Lo schema dovrà essere opportunamente modificato ed integrato in base al limite di velocità esistente ed in conformità agli elaborati di cui al D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 relativi alla sicurezza del cantiere;**

- che l'impresa richiedente ottemperi a quanto disposto dall'art. 21 del N.C.S. e dagli artt. dal 30 al 43 del relativo Regolamento, a propria cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità. Durante i lavori l'impresa esecutrice dovrà adottare tutte le precauzioni atte ad evitare situazioni di pericolo e qualsiasi sinistro, sollevando da ogni responsabilità in tal senso la Provincia di Ferrara per eventuali danni causati a terzi o alla proprietà provinciale;

- **che l'impresa esecutrice comunichi tempestivamente la fine dei lavori mediante comunicazione all'indirizzo e-mail ufficio.concessioni@provincia.fe.it** e provveda al ripristino delle condizioni di viabilità precedentemente esistenti con il rifacimento della segnaletica orizzontale eventualmente cancellata o resa poco visibile.

La Ditta Canella Scavi s.r.l. dovrà contattare gli Enti gestori delle linee per stabilire l'eventuale presenza di reti interferenti con i lavori autorizzati.

Restano a carico di a INFRASTRUTTURE DISTRIBUZIONE GAS S.p.A. in qualità di committente e della Ditta Canella Scavi s.r.l. in qualità di ditta esecutrice dei lavori ed obbligata in solido gli oneri per eventuali lavori di ripristino stradale che dovessero rendersi necessari in seguito a cedimenti - assestamento dei materiali - fessurazioni, ecc. che siano comunque riconducibili ai lavori eseguiti e che si verificassero nel corso del tempo, come le eventuali responsabilità nei confronti di terzi che avessero subito danni in conseguenza dei lavori realizzati.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto nonché mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online della Provincia di Ferrara e del Comune interessato per 15 giorni consecutivi. Il relativo provvedimento entrerà in vigore con la esposizione degli appositi segnali conformi al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione;

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna oppure, entro il termine di 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

La presente autorizzazione viene altresì rilasciata sotto l'osservanza e le riserve delle vigenti leggi e regolamenti e delle norme e condizioni contenute nel Regolamento Provinciale C.O.S.A.P. nonché con le seguenti

CONDIZIONI GENERALI

1. Le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei terzi e fatte salve le competenze di altri Enti, con l'obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi, con facoltà della Provincia di revocare, per giusti motivi, o di modificare quanto concesso oppure imporre nuove condizioni.

2. Durante i lavori di costruzione e di manutenzione, dovrà recarsi il minimo disturbo al transito, garantendone la sicurezza. Il concessionario dovrà segnalare, a sue cure e spese e sotto la propria personale responsabilità, le zone di pericolosità. Dovrà inoltre dare alla Provincia tutte le comunicazioni prescritte dall'art. 21 del Regolamento provinciale.
3. I concessionari resteranno unici responsabili, a qualsiasi effetto di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso ed eventuale rimozione delle opere autorizzate, restando completamente sollevata la Provincia da ogni responsabilità in merito.
4. L'autorizzazione non vincola ad alcuna servitù la strada. Ove le esigenze della viabilità lo richiedessero la Provincia può in qualsiasi momento, imporre variazioni alle opere senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà di qualsiasi genere o pretendere compenso di sorta, rimanendo pertanto a suo esclusivo carico ogni spesa relativa alla conseguente modifica dell'autorizzazione e al ripristino della strada e sue pertinenze.
5. Il concessionario dovrà apportare inoltre, a sua cura e spese, le modifiche necessarie in occasione e per causa di lavori eseguiti nel pubblico interesse.
6. Se lavori o varianti stradali portassero necessità di demolizioni, spostamenti, protezioni od altro alle opere eseguite in forza dell'autorizzazione, tutte le spese e i lavori conseguenti saranno ad esclusivo carico del concessionario.
7. Qualora il concessionario intenda rinunciare all'autorizzazione, il medesimo dovrà darne comunicazione scritta alla Provincia, previo eventuale ripristino dei luoghi a sua cura e spese.
8. Nel caso di modifica, revoca (in tutto o in parte), scadenza, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione, il concessionario dovrà provvedere, entro i termini comunicati dalla Provincia, a sua cura e spese, alle modifiche oppure allo spostamento o addirittura alla rimozione delle opere, nonché al ripristino e alla sistemazione della strada e sue pertinenze, eseguendo tutti i lavori che saranno prescritti dalla Provincia stessa. In caso di inadempienza totale o parziale si provvederà d'ufficio a spese del concessionario.
9. Il concessionario terrà la Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa e molestia, anche giudiziaria, che per dato o fatto dalla concessione, potesse provenirle da terzi e

ESPRIME NULLA OSTA

al Comune di Ostellato (FE) alla occupazione temporanea di suolo provinciale da parte della Ditta Canella Scavi s.r.l. per la realizzazione di lavori di sostituzione e potenziamento di impianto di distribuzione gas per **complessivi mq 26,00** con mezzo operativo **dal 10/09/2020 al 07/10/2020 domenica e festivi esclusi e comunque fino al 31/10/2020 in caso di maltempo** mediante istituzione di senso unico alternato regolamentato da semafori nei tratti interessati compresi tra il km 16+455 e il km 17+562 della la S.P. 68 di Codigoro, nel centro abitato di Dogato (FE).

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE all'emissione di ordinanza da parte del Comune di Ostellato (FE) per la realizzazione dei lavori di cui sopra lungo la S.P. 68 Di Codigoro e nelle date sopra citate.

Il presente nulla osta è soggetto al pagamento, da parte della Ditta Canella Scavi s.r.l., del C.O.S.A.P., di € 236,00=, come dalle tariffe indicate nell'art. 27 del Regolamento istituito ai sensi della deliberazione del Consiglio Provinciale nn. 119/95333 del 24/11/2004. Il Canone suddetto è stato già versato alla Provincia tramite bonifico bancario.

N.B.: Ai sensi del Codice della Strada (art. 26, comma 3, D.Lgs. 285/92), nei tratti correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il rilascio di concessioni o autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada. Si invita, quindi, la Ditta Canella Scavi s.r.l. a contattare gli uffici del suddetto Comune, per il rilascio di autorizzazione e di ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si comunica che il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento.

IL DIRIGENTE

ARAGUSTA ANDREA

Documento informatico firmato digitalmente

Copia della presente ordinanza è inviata a:

- DITTA ESECUTRICE
- DITTA COMMITTENTE
- Prefettura di Ferrara
- Questura di Ferrara
- Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara
- TPER Via S. Trenti, 35 Ferrara
- Azienda Ospedaliera Ferrara - Pronto soccorso
- Comune di Ostellato (FE)
- Corpo di Polizia Provinciale
- P.O. Mobilità e Viabilità